

OGGETTO: Articoli 175 e 193 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Proposta e approvazione variazione in assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

LA COMMISSARIA DELLA COMUNITÀ

Premesso che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 di data 16 ottobre 2020, stati conferiti gli incarichi di Commissario delle Comunità, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6, incarico prorogato alla data del 16 luglio 2021 con analoga deliberazione di giunta provinciale n. 606 di data 16 aprile 2021;

Viste le modifiche all'articolo 5 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, previste dall'articolo 7 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, secondo le quali "... gli incarichi dei commissari nominati ai sensi del comma 1, anche se cessati, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022...";

Premesso inoltre che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede al comma 3 che "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno... *omissis*" e al comma 8 che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Richiamato l'art. 193, comma 2, del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1468 dd. 30 agosto 2016, con la quale si dispone che anche le Comunità di Valle della Provincia autonoma di Trento sono soggette, a

decorrere dal 2016, al rispetto del vincolo di pareggio del bilancio secondo la normativa nazionale sopra richiamata;

Vista, tuttavia, la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1324 dd. 27 luglio 2018, preceduta da conforme nota di comunicazione Prot. n. 382087 dd. 02 luglio 2018 dell'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia Abitativa, con la quale è stato dato atto che, a seguito della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 28 maggio 2018, prot. 118190, interpretativa in via autentica della disciplina in materia e come detto oggetto di rinvio formale recettizio da parte della normativa provinciale, le Comunità di Valle sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Acquisita al Prot. n. 982 dd. 2 luglio 2018 la nota dell'Assessore alla Coesione Territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia Abitativa della Provincia autonoma di Trento, con la quale lo stesso comunica che la suddetta esenzione dal rispetto dei vincoli di pareggio finanziario comporta di fatto una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio, aprendo in particolare alla possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione delle Comunità per la realizzazione di interventi di investimento a beneficio dei rispettivi territori;

Richiamati i propri Decreti:

- n. 52 dd. 28 dicembre 2021 2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa al bilancio di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e Piano degli indicatori di bilancio di cui all'art. 18 bis del D. Lgs. 118/2011;
- n. 13 dd. 29 aprile 2022 di esame ed approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, che ha evidenziato al 31 dicembre 2021 un Risultato di Amministrazione pari a € 698.120,81;
- n. 15 dd. 6 giugno 2022, di rettifica degli allegati al Rendiconto 2021 di cui al D. Lgs 118/2011, a seguito della Certificazione di cui all'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024, ai sensi dell'art. 175 D. Lgs. 267/2000;.

Considerato che si rende necessario procedere con l'assestamento al bilancio di previsione 2022-2024, provvedendo al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come anche indicato dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettere g) e h), al fine di aggiornare le previsioni di entrata e di spesa, operando anche storni tra capitoli per assestarsi le previsioni annuali alla data attuale;

Rilevato che, per errore materiale, non è stato operato contabilmente lo storno tra lo stanziamento del capitolo di spesa 2332 "FCT - realizzazione collegamento fondovalle - trasferimenti" finanziato esclusivamente da specifico Fondo Provinciale ed il capitolo di spesa 3021 "Investimenti per la Coesione Territoriale – Efficientamento Energetico", che viene finanziato, oltre che da avanzo libero per € 459.783,55 anche da avanzo vincolato per € 14.516,75 e da canoni aggiuntivi per € 10.866,99, come da proprio Decreto n. 15 dd. 6 giugno 2022;

Rilevato, pertanto, che la variazione di bilancio prevede una movimentazione della parte capitale con lo storno di cui sopra pari ad € 25.383,74;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio e con il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come anche indicato dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g) e lettera h), come da allegati parti integranti del presente decreto;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Ritenuto in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, che non vi sia luogo a procedere con l'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio;

Ritenuto altresì che, dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano allo stato ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti, e che al contempo, come dimostrato nei prospetti allegati, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;

Preso atto inoltre dell'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutoli sufficienti in relazione alle possibili necessità di competenza e cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente non necessità di integrare l'importo entro i limiti di legge;

Ritenuto, in ragione di ciò, di rinviare ad eventuali e puntuali successivi provvedimenti di variazione di bilancio la necessità di fronteggiare diverse e/o maggiori spese o minori entrate, che si dovessero affrontare in relazione al ruolo e alle competenze attribuite all'Amministrazione della Comunità, dandosi altresì atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti anche in ordine alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, come previsto dall'art. 239, comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n.12;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la L.P. n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009);
- il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- il regolamento di Contabilità della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", in considerazione della necessità di adeguare il bilancio finanziario alle necessarie attività di gestione dell'Ente, entro i termini previsti dalla legge;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Orempuller

Ritenuta la propria competenza aall'adozione del presente atto,

D E C R E T A

1. di dare atto che, in esito alle verifiche attuate sulla gestione finanziaria del bilancio 2022 e pluriennale 2022/2024, sia di competenza che dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio indicate alla presente, non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, come dimostrato dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
 - a) Prospetto mantenimento equilibrio generale,
 - b) Prospetto Quadro Generale Riassuntivo,
 - c) Verifica Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità,
 - d) Riepilogo variazione;
2. di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
3. di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e il fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:
 - e) Variazione di assestamento generale - bilancio di previsione 2022-2024 – pluriennale
 - f) Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022 - competenza e cassa;
 - g) Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2024 per il tesoriere;
4. di approvare lo storno per € 25.383,74 tra lo stanziamento del capitolo di spesa 2332 "FCT - realizzazione collegamento fondovalle - trasferimenti", finanziato da Fondo Provinciale apposito, ed il capitolo di spesa 3021 "Investimenti per la Coesione Territoriale – Efficientamento Energetico", finanziato, oltre che dall'avanzo libero per € 459.783,55 anche dall'avanzo vincolato per € 14.516,75 e da canoni aggiuntivi per € 10.866,99, come da proprio Decreto n. 15 dd. 6 giugno 2022 e da Programma Generale delle Opere Pubbliche del DUP 2022-2024 e che evidenzia altresì i rispettivi mezzi di finanziamento (Allegato h));
5. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore, dott. Alessio Franch, come da Allegato i);
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
7. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.